

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MENCHINELLI, FILIPPA, NALDINI e LI VIGNI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 1969

Costituzione di una Azienda di Stato per la produzione di specialità medicinali

ONOREVOLI SENATORI. — Da un'indagine, che ciascuno può agevolmente effettuare sui bilanci economici della quasi totalità degli enti mutualistici, delle casse mutue aziendali nonché degli istituti assistenziali a carattere privatistico, autorizzate ad esercitare l'assistenza sanitaria, si rileva che il 50 per cento circa della spesa farmaceutica è da attribuirsi ad un ben preciso gruppo di medicinali a prescrizione medica comune; a quelle specialità cioè, che per la loro natura e per il loro specifico impiego terapeutico, non possono avere alcuna limitazione quantitativa.

In tale gruppo di specialità medicinali, si rilevano ritrovati specialistici di largo consumo, in quanto di alta esigenza sociale, la cui disponibilità ed il cui prezzo non può essere lasciato all'arbitrio del privato imprenditore.

Il fatto che il loro prezzo di acquisto, troppo spesso ingiustificatamente elevato, incida sensibilmente sui consumi e particolarmente sui capitoli di spesa degli Istituti assistenziali italiani preposti alla pubblica salute, giustifica l'esigenza che lo Stato provveda direttamente anche alla loro produzione, al fine di circoscriverne i costi

alle sole voci di fabbricazione, escludendo ogni fine di lucro.

In particolare il settore delle specialità medicinali, oggetto della nostra proposta è quello concernente:

- 1) penicilline;
- 2) streptomicine;
- 3) tetracicline;
- 4) sulfamidici;
- 5) vitamine.

La produzione della costituenda Azienda farmaceutica italiana dovrà assicurare la copertura del fabbisogno annuale, secondo una prospettiva di assorbimento per prescrizioni mediche a carico di privati ed a carico di:

istituti e casse mutue malattia;
ospedali e case di cura finanziate dalle amministrazioni comunali e provinciali;
orfanotrofi ed istituti di ricovero i cui bilanci siano sotto il diretto controllo della Commissione provinciale di assistenza e beneficenza;

Croce Rossa Italiana;
ambulatori dell'INAM ed altri istituti similari.

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'Azienda di Stato che proponiamo, dovrà essere costituita entro il 1970, mediante la messa a disposizione da parte del Ministero del tesoro della somma occorrente per un impianto modernamente attrezzato e completato da un laboratorio di ricerca, la cui direzione dovrà essere affidata a personalità di indiscusso valore professionale.

Il Ministero del tesoro provvederà alla copertura della spesa di impianto con l'emissione di un prestito con buoni novennali al 5 per cento al cui assorbimento saranno impegnati gli istituti mutualistici e previdenziali dotati di fondo di riserva ed eventualmente le banche controllate dallo Stato.

L'Azienda sarà diretta da un consiglio di amministrazione che starà in carica per tre anni e sarà composto, da rappresentanti del Governo, degli istituti mutualistici e delle organizzazioni sindacali.

Il complesso produttivo potrà, a seconda delle esigenze tecniche, essere frazionato e disporrà di depositi regionali od interregionali dai quali potranno rifornirsi in base ad esplicite norme, gli enti somministratori di medicinali e gli stessi grossisti autorizzati alla distribuzione diretta alle farmacie (municipali e private).

L'importanza dell'iniziativa, la cui approvazione sottoponiamo al Parlamento, è di per se stessa evidenziata dai saldi del bilancio, come già abbiamo rilevato, dei quali ci preoccupiamo di alleggerire le forti passività, progressivamente in aumento, al fine di porre l'efficienza degli enti preposti alla salute pubblica in condizioni di far fronte alle, pure aumentate, esigenze della popolazione assistita.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Allo scopo di assicurare al consumo ed in particolare alle istituzioni mutualistiche pubbliche e private, la disponibilità di specialità medicinali essenziali al prezzo di costo di produzione, è decisa la creazione entro il 1970 di una Azienda farmaceutica di Stato per la quale si autorizza la messa a bilancio della somma di lire 30 miliardi.

Art. 2.

La sua produzione sarà particolarmente indirizzata a seguenti gruppi di farmaci:

- penicilline;
- streptomicine;
- tetracicline;
- sulfamidici;
- vitamine semplici e composte.

Art. 3.

La produzione dell'Azienda farmaceutica italiana sarà contraddistinta da un marchio, avente le caratteristiche da stabilirsi da parte del Ministero delle finanze.

Art. 4.

L'Azienda farmaceutica italiana sarà gestita con uno statuto, un organico ed un regolamento che saranno approvati dal Ministro delle partecipazioni statali di concerto col Ministro della sanità su proposta del consiglio di amministrazione.

L'Azienda farmaceutica italiana disporrà di un suo gruppo di ricercatori scientifici, assunti attraverso concorsi nazionali da indire periodicamente secondo norme indicate da un apposito regolamento approvato sempre dal Ministro delle partecipazioni statali di concerto col Ministro della sanità su proposta del consiglio di amministrazione.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è costituito, con decreto del Ministro delle partecipazioni statali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge ed è composto da tre rappresentanti del Governo, tre rappresentanti degli istituti mutualistici e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative.

Art. 6.

La cessione delle specialità di cui all'articolo 2, verrà effettuata direttamente agli enti assistenziali per loro uso ambulatoriale e alle farmacie per la somministrazione ai mutuati su prescrizione medica, mediante propri depositi regionali od interregionali, nonchè per mezzo di aziende grossiste autorizzate, alle quali verrà riconosciuto un diritto fisso di distribuzione da stabilire.

Art. 7.

Alle farmacie comunali e private, per le vendite a privati delle summenzionate spe-

cialità, verrà assicurato uno sconto sul prezzo indicativo che verrà stabilito secondo le leggi in atto sulla materia e con accordi con le categorie interessate.

Art. 8.

L'Azienda farmaceutica italiana non dovrà prevedere utili se non quelli destinati allo ammortamento degli impianti ed al loro ammodernamento suggerito dal progresso tecnico e scientifico per la produzione e la ricerca.

Art. 9.

Per il finanziamento previsto all'articolo 1 il Ministero del tesoro è autorizzato ad emettere buoni del tesoro novennali al tasso di interesse del 5 per cento per una somma totale pari al netto ricavo di lire 30 miliardi.